

Allegato A

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito denominata anche "ARERA"), C.F. 97190020152, rappresentata nel presente atto dal Presidente e Legale Rappresentante dott. Stefano Besseghini, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 27;

E

l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (nel seguito denominato anche "ISIN"), C.F. _____, rappresentato nel presente atto dal Direttore e Legale Rappresentante avv. Maurizio Pernice, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale in Roma, via Capitan Bavastro, n.116;

(nel seguito ARERA e ISIN sono indicati anche come le "Parti")

PREMESSO CHE:

- i soggetti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ARERA è un'autorità amministrativa indipendente istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 a cui sono affidate le funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni ARERA determina gli oneri generali di sistema elettrico relativi alle attività conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare (di seguito per brevità: *decommissioning* degli impianti elettronucleari), nonché alla realizzazione del Deposito nazionale;
- ISIN, ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 45/2014, è l'autorità di regolamentazione competente designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente, indipendente ai sensi delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom;
- ISIN, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 45/2014, ha autonomia regolamentare, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione;

Allegato A

- ISIN, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 11, è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente, e a tale scopo, tra l'altro, espleta le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
- le competenze tecniche attribuite all'ISIN possono essere d'ausilio per le analisi e per gli approfondimenti necessari allo svolgimento delle richiamate attività di ARERA in tema di determinazione degli oneri generali di sistema elettrico relativi al *decommissioning* degli impianti elettronucleari;
- le Parti, al fine di perseguire le proprie missioni di interesse pubblico si sono dichiarate disponibili a collaborare, nel perseguimento degli scopi pubblici di rispettiva competenza, e in particolare, ISIN si è dichiarato disponibile a prestare la propria collaborazione tecnica al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attività istituzionale di ARERA, nel rispetto dei termini e delle condizioni generali stabiliti nel presente Protocollo di intesa;
- una prima area di collaborazione è stata individuata nell'analisi del Piano a Vita Intera del *decommissioning* degli impianti elettronucleari, inclusa la realizzazione del Deposito nazionale, presentato ad ARERA dall' esercente nucleare SOGIN S.p.a e funzionale, tra l'altro, alla definizione dei meccanismi di regolazione per il prossimo periodo di regolazione dell' esercente nucleare;
- tale cooperazione rende necessario condividere, con la necessaria riservatezza, le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Allegato A

Art. 2

Disciplina dei rapporti tra le Parti

2.1 I rapporti tra le Parti sono disciplinati:

- a) dal presente Protocollo di Intesa in via generale;
- b) da eventuali Convenzioni specifiche, di cui al successivo art. 4, stipulate in esecuzione dello stesso Protocollo d'Intesa;
- c) dalle disposizioni di leggi applicabili agli accordi tra soggetti di diritto pubblico.

Art. 3

Oggetto

3.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ARERA e ISIN intendono instaurare, nell'ambito delle rispettive competenze, un rapporto di collaborazione finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici cui sono orientate le rispettive missioni istituzionali.

3.2 In particolare, ISIN si rende disponibile a instaurare forme di collaborazione tecnica funzionali a rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle attività di ARERA per la determinazione degli oneri generali di sistema elettrico afferenti al *decommissioning* degli impianti elettronucleari e alla realizzazione del Deposito nazionale.

3.3 La stipula del presente Protocollo non implica per le Parti l'assunzione di alcuna obbligazione ma rappresenta unicamente la manifestazione di interesse di una reciproca volontà alla collaborazione su temi di interesse comune.

Art. 4

Attività di collaborazione

4.1 La reciproca collaborazione tra ARERA e ISIN nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali può avvenire attraverso le seguenti attività:

- a) costituzione di gruppi di lavoro per l'esame di programmi annuali e piani pluriennali dello smantellamento delle centrali elettronucleari e per la chiusura del ciclo del combustibile nucleare, inclusa la realizzazione del deposito nazionale;

Allegato A

- b) scambio di dati e informazioni reciprocamente utili allo svolgimento delle rispettive funzioni;
 - c) svolgimento di incontri e riunioni, anche con strumenti telematici;
 - d) consultazione reciproca su iniziative di comune interesse, ivi inclusa la formazione del proprio personale sui temi di comune interesse.
- 4.2 In sede di prima attuazione, la collaborazione avrà ad oggetto l'analisi del Piano a Vita Intera del *decommissioning* degli impianti elettronucleari, inclusa la realizzazione del Deposito nazionale, come delineato nell'Appendice A al presente Protocollo di intesa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 5

Convenzioni

- 5.1 Le Parti potranno formalizzare specifiche attività di collaborazione, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, attraverso la stipula di successive Convenzioni contenenti relativi e reciproci impegni.
- 5.2 Nell'ambito delle predette Convenzioni potranno essere puntualmente indicati:
- a) gli obiettivi specificamente perseguiti per le diverse iniziative;
 - b) le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
 - c) i criteri e le modalità di copertura e riparto dei costi connessi;
 - d) eventuali disposizioni specifiche in materia di sicurezza che i Responsabili di ciascuna Parte dovranno assicurare per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nelle singole Convenzioni;
 - e) i referenti per ciascuna parte e il personale incaricato, nonché l'eventuale messa a disposizione di appositi spazi istituzionali o di altre risorse materiali o immateriali.

Art. 6

Durata e recesso

- 6.1 Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a 3 (tre) anni previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza.
- 6.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 30 (trenta) giorni.

Allegato A

Art. 7

Oneri finanziari e costi

- 7.1 Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti, salvo quanto eventualmente previsto nelle specifiche Convenzioni di cui all'art.4.
- 7.2 In assenza di specifiche Convenzioni, ciascuna Parte sostiene i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente Protocollo di intesa.

Art. 8

Riservatezza e sicurezza delle informazioni

- 8.1 Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e le informazioni scambiate nell'ambito delle attività di collaborazione di cui al precedente art. 4, nonché sui risultati delle attività oggetto di specifiche Convenzioni di cui al precedente art. 5.
- 8.2 Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutti i dati e le informazioni scambiati nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa, che quindi non potranno essere forniti a terzi, né utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del soggetto che le ha fornite.
- 8.3 Lo scambio di dati ed informazioni di cui al comma 1 classificati, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva", come modificato dal DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, avverrà nel rispetto delle norme di cui ai medesimi.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

- 9.1 Nelle attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare le misure e gli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, come novellato dal D.Lgs n. 201/2018, e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), con riguardo al trattamento dei dati personali.

Allegato A

Art. 10

Referenti per l'esecuzione del Protocollo d'intesa

- 10.1 Ciascuna Parte indica un proprio Referente per l'esecuzione del presente Protocollo di intesa. La modifica o l'aggiornamento del nominativo del Referente non costituisce modifica del presente Protocollo di intesa ai sensi del successivo art. 11, e può essere effettuata da una delle due Parti con comunicazione trasmessa via PEC all'altra Parte.
- 10.2 In sede di prima attuazione, sono indicati come Referenti l'esecuzione del presente Protocollo di intesa:
- a. per ARERA, il responsabile della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, dott. Andrea Oglietti;
 - b. per ISIN, _____, dott. _____;

Art. 11

Modifiche al Protocollo d'Intesa

- 11.1 ARERA e ISIN potranno apportare di comune intesa, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche o aggiornamenti del presente Protocollo d'Intesa, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle Parti, o per effetto di intervenuti mutamenti del quadro normativo.

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO

Per ARERA
Il Presidente _____

Per ISIN
Il Direttore _____

Allegato A

APPENDICE A

Oggetto: Progetto di collaborazione ARERA-ISIN per l'analisi del Piano a Vita Intera predisposto da SOGIN e inviato ad ARERA e a ISIN

Premessa

In data 30 giugno 2020 Sogin ha trasmesso ad ARERA la documentazione relativa al Programma a vita intera (PVI), corredato di un documento contenente una proposta di metodologia per la misurazione dell'avanzamento fisico della commessa nucleare. La stessa documentazione è stata successivamente trasmessa a ISIN.

Il PVI è stata elaborato da Sogin tenendo conto delle *“Linee guida per la formulazione del Programma a vita intera della commessa nucleare – Nuovi schemi di reportistica”*, che sono state formulate dalla Direzione Infrastrutture e *unbundling* (DIEU) di ARERA.

A una prima analisi, il costo complessivo della commessa nucleare (inclusa la realizzazione del Deposito nazionale) è previsto pari a 7,9 miliardi di euro, di cui 3,9 miliardi già impiegati, in aumento di 0,6 miliardi di euro (8,5%) rispetto alla versione precedente del PVI; occorre peraltro considerare da una parte che il perimetro di questo PVI include il sito di ISPRA-1, che non era incluso nei precedenti piani, e dall'altra che il previsto ritardo della disponibilità del Deposito nazionale comporta l'allungamento dei tempi per il raggiungimento del *“Green Field”*¹ in alcuni siti, con prolungamento delle attività di mantenimento in sicurezza e relativi *“costi obbligatori”*.

Attività del Progetto di collaborazione ARERA-ISIN

E' necessario procedere a un esame di maggiore dettaglio del PVI, in particolare per le seguenti attività:

- verifica della attuale configurazione delle *task* e loro riclassificazione allo scopo di renderle coerenti rispetto agli atti autorizzativi predisposti o da predisporre da parte di ISIN;

¹ Condizione che prevede la rimozione totale dei materiali e rifiuti radioattivi da un sito nucleare, come da atto autorizzativo e relative prescrizioni, le strutture sottoposte con esito positivo ad un Piano di Caratterizzazione e Bonifica e il relativo *“Rapporto Conclusivo”*, previsto all'Art. 57 del D. Lgs. 230/95, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità di Sicurezza (ISIN) e le altre amministrazioni di cui all'articolo 55 dello stesso D. Lgs. 230/95, con emissione del Decreto di rilascio definitivo anche con eventuali prescrizioni.

Allegato A

- verifica delle autorizzazioni già rilasciate allo scopo di identificare un “battente” di attività per le quali Sogin abbia una piena responsabilità dell’esecuzione;
- verifica da parte di ISIN della ragionevolezza delle ipotesi assunte da Sogin circa il rilascio di ulteriori autorizzazioni nei prossimi 3 – 4 anni;
- verifica dei vincoli di “precedenza” tra le attività di smantellamento degli impianti sui diversi siti nucleari;
- verifica della rispondenza delle dotazioni organiche sui siti ai regolamenti di esercizio e della plausibilità della riduzione del personale di sorveglianza sui siti in base alla progressiva riduzione del rischio man mano che si sviluppano le attività di smantellamento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Ulteriori attività di collaborazione potranno essere definite di comune intesa dai Referenti per l’esecuzione del Protocollo di intesa tra ARERA e ISIN.

Risultati del Progetto di collaborazione ARERA-ISIN

I risultati delle attività di collaborazione richiamate permetteranno ad ARERA di definire proposte e provvedimenti per la definizione dei Criteri di efficienza economica per il prossimo periodo di regolazione della Commessa nucleare, da utilizzarsi per la determinazione degli oneri generali di sistema ammessi al riconoscimento tramite l’elemento A_{rimA2} della componente tariffaria A_{rim} .